

*CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA –
Chiusi Stazione (SI)*

REGOLAMENTO
per la gestione delle segnalazioni di condotte
illecite e tutela del dipendente segnalante

Whistleblowing policy
(art. 1, c. 51, L. n. 190/2012)

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 79 del 10 agosto 2020

INDICE

Articolo 1 - Premessa.....	2
Articolo 2 - Scopo e campo di applicazione	2
Articolo 3 – Destinatari.....	3
Articolo 4 - Modalità di segnalazione.....	3
Articolo 5 - Le segnalazioni.....	4
5.1 - Funzione della segnalazione	4
5.2 - Oggetto della Segnalazione.....	4
5.3 Contenuto delle segnalazioni.....	4
5.4 Segnalazioni anonime.....	5
Articolo 6 - Modalità di gestione della segnalazione.....	5
Articolo 7 - Modalità di tutela del Whistleblower	6
Articolo 8 - Segnalazioni infondate	6
Articolo 9 - Sanzioni disciplinari	7

Articolo 1 - Premessa

La presente procedura è stata redatta dal Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di Enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del *whistleblowing* recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno.

La nuova disciplina modifica l'art 54-bis del D.Lgs. n. 165/01 (*Testo unico del pubblico impiego*). Il dipendente pubblico che segnala al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), all'ANAC o all'Autorità Giudiziaria condotte illecite non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa o discriminatoria avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

Per misura discriminatoria si intende una o più azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il testo precisa che per dipendente pubblico si intendono anche i dipendenti di enti pubblici economici e quelli di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ex art. 2359 c.c. e che la disciplina si applica anche ai lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.

Deve essere altresì previsto il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante.

Inoltre, nel sistema disciplinare devono essere introdotte sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e compie atti di ritorsione, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano poi infondate.

Infine introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private e alla prevenzione delle malversazioni.

Articolo 2 - Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente documento è quello di definire le modalità operative con cui il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia intende tutelare il dipendente che segnala comportamenti illeciti sia a norma dell'art. 1, c. 51, della L. n. 190/2012 (*c.d. "Legge anticorruzione"*), sia a norma del D.Lgs. n. 231/01 in conformità alla L. n. 179/2017.

La presente procedura si applica sia ai dipendenti che segnalano reati legati alla L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, sia ai dipendenti che segnalino possibili reati legati al D.L.gs. n. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Articolo 3 – Destinatari

I destinatari della presente procedura sono tutti i dipendenti, i dirigenti, Amministratori e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell’Ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con il Consorzio.

Articolo 4 - Modalità di segnalazione

Tutti i destinatari del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione possono effettuare segnalazioni con le seguenti modalità:

1) usando il seguente link

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

2) usando la casella di posta elettronica

whistleblowing.bonificachiana@gmail.com

3) usando la posta indirizzando a

Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, Via Trieste n. 2, Chiusi (SI), con la dicitura “RISERVATO RPCT”

4) usando una dichiarazione verbale

il segnalante si reca di persona dinanzi al funzionario autorizzato (RPCT) a ricevere la segnalazione che dovrà redigere apposito verbale adottando le opportune misure di riservatezza.

Entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, il RPCT dovrà provvedere ad una valutazione della segnalazione.

Resta fermo per il segnalante (o c.d. whistleblower), come indicato nell’art. 1 della L. n. 179/2017, la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Articolo 5 - Le segnalazioni

5.1 - Funzione della segnalazione

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta per il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia che è chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati.

La segnalazione non sostituisce pertanto, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria, ma consente comunque al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. n. 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

5.2 - Oggetto della Segnalazione

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutele, comprendano non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ed ancora qualsiasi violazione del Codice Etico del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia.

5.3 Contenuto delle segnalazioni

La segnalazione deve di norma contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale, che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;

- i riferimenti di eventuali altre persone testimoni dei fatti o delle situazioni segnalate;
- una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di propria conoscenza secondo verità.

5.4 Segnalazioni anonime

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, al fine di migliorare i protocolli messi in atto per impedire violazioni del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza e del Codice Etico prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.).

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

Articolo 6 - Modalità di gestione della segnalazione

Tutte le segnalazioni ricevute sono valutate dal soggetto che le ha ricevute al fine di valutare la completezza dell'istruttoria.

Dal momento della ricezione la segnalazione deve essere gestita dall'organo competente in un tempo massimo di 30 giorni.

Le informazioni acquisite dagli organi saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Gli organi competenti valuteranno le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.

A tal fine potranno ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Il termine di 30 giorni per la gestione della segnalazione sarà interrotto nel caso in cui l'organo competente debba richiedere ulteriori informazioni al segnalante, dal momento dell'invio della richiesta fino al momento della ricezione della risposta.

Trascorso il tempo di 10 giorni dell'invio della richiesta di ulteriori informazioni l'organo competente potrà ritenere, a sua discrezione, la segnalazione infondata e provvedere all'archiviazione, se non avrà ricevuto la risposta del segnalante.

Al termine dell'indagine interna, l'organo competente provvederà a redigere un relazione finale sull'indagine in cui sarà indicato l'esito della stessa.

Nel caso la segnalazione sia di competenza del RPTC gli esiti possibili sono i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata all'Ufficio competente per le contestazioni e i provvedimenti disciplinari;
- segnalazione accolta e inviata all'ANAC secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- segnalazione accolta e inviata alla Procura della Corte dei Conti;
- segnalazione accolta e inviata Procura della Repubblica.

Articolo 7 - Modalità di tutela del Whistleblower

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ha previsto quanto segue:

- le segnalazioni dovranno pervenire nelle modalità indicate all'articolo 4;
- gli indirizzi di posta elettronica sono generati su dominio esterno al Consorzio;
- per accedere alla posta è necessaria l'autenticazione tramite password;
- il RPCT custodirà la password di accesso alla mail *whistleblowing.bonificachiana@gmail.com*;
- eventuali verbali e documenti saranno secretati (sia se digitali che cartacei).

Resta ferma la possibilità per il segnalante, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, di denunciare le discriminazioni subite all'ispettorato del lavoro.

Articolo 8 - Segnalazioni infondate

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia si impegna a evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali.

Il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di propria conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto della segnalazione venga utilizzato abusivamente e in malafede, il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia provvederà ad avviare contestazioni disciplinari quando ne ricorrono i presupposti.

L'abuso dell'istituto della segnalazione può configurarsi nei seguenti casi:

- segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;

- segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di “immunità” dalle future azioni disciplinari che l’organizzazione vorrà intraprendere;
- segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l’esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all’interno dell’Ente.

Articolo 9 - Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari potranno essere adottati nei seguenti casi:

- quando il segnalato è ritenuto responsabile di atti illeciti a seguito dell’attività d’indagine;
- comportamenti abusivi del segnalante;
- comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di altri dipendenti nei confronti del segnalante;
- il destinatario non verifica quanto riportato alla segnalazione nei tempi stabiliti;
- violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

Le sanzioni verranno applicate ai sensi della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del vigente C.C.N.L.

Resta fermo il diritto del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia di adire le autorità competenti nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.